COMUNE DI BALMUCCIA

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ACCORDO SUGLI INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE

ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023.

In data 03/11/2023

Per l'Amministrazione

Moreno Uffredi

Per le Organizzazioni sindacali

CGIL/FP _____

CISL/FP ____Maria Rosa Troiani__

UIL/PA _____

FED. CONFSAL/UNSA _____

FED. CONFINTESA FP _____

FLP _____

Al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono l'unito testo di ipotesi di accordo in attuazione dell'art. 45 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dell'art. 20, comma 1, lettera h), del CCNL 16.11.2022 - contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021.

ACCORDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

VISTO l'art. 45 del d.lgs. n. 31.03.2023, n. 36 che conferma gli incentivi per funzioni tecniche stabilendo nello specifico che:

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15

per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

VISTO l'art. 20, comma 1, lettera h), del CCNL 16.11.2022 del personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021 - contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021, che prevede la possibilità di erogare ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, tra i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che, come precisato dal Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione nel Fascicolo 3360/2023 (URCP 54/2023, in risposta a quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, il menzionato art. 45 reca una disciplina degli "incentivi alle funzioni tecniche" semplificata, negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni del preesistente articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, nell'ottica di garantire maggiore speditezza nell'ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi;

TENUTO CONTO, altresì, come ulteriormente chiarito dal Presidente Anac, il testo

dell'art. 45 del codice non reca più l'obbligo, contenuto nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, di destinare le risorse degli incentivi ad un "apposito fondo", né di ripartire risorse "con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"; la relazione al codice, nel commentare il comma 3 dell'art. 45, precisa che gli incentivi per funzioni tecniche "sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza del fondo per l'incentivazione come previsto dall'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile;

CONSIDERATO che la novità legislativa è volta a rimuovere l'obbligo procedurale specifico di fissare i criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi;

RITENUTO di dar seguito alla novellata normativa in materia di incentivi per funzioni tecniche e per consentire l'erogazione degli incentivi in questione;

DATO ATTO che il Comune di Balmuccia ha comunque il proprio Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 18/05/2022, che può essere preso come parametro di base per l'attribuzione degli incentivi;

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LA DELEAZIONE SINDACALE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

1. Il presente accordo disciplina i coefficienti di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e all'art. 20, comma 1, lettera h), del CCNL 16.11.2022 - contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021, e alle Tavole Allegate (Allegati 1 - Percentuali incentivi per lavori/manutenzioni straordinarie e 2 - Percentuali incentivi per i servizi e forniture) che ne costituiscono parte integrante.
2. Il presente accordo produce effetti fino alla sua eventuale modifica/sostituzione.

Art. 2 – Monitoraggio successivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo previsti dal presente accordo potranno essere oggetto di rivalutazione rimessa alla contrattazione, decorso un periodo di valutazione di almeno un'annualità, in considerazione degli effetti prodotti e delle eventuali criticità emerse in fase applicativa.

Art. 3 – Efficacia e procedure di sottoscrizione

1. Con effetti dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene sostituito ogni precedente accordo sulla materia.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera h), del CCNL 16.11.2022 del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di successivo accordo.

ALLEGATO 1 PERCENTUALI INCENTIVI PER I LAVORI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Graduazione del fondo incentivante

Misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento:

Opere puntuali	
Per la parte da € 20.000,00 a € 1.000.000,00	Percentuale del 2%
Per la parte da € 1.000.000,00 a soglia comunitaria	Percentuale del 1,5%
Per la parte di importo superiore alla soglia comunitaria	Percentuale del 1%

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	**Percentuale %**
Responsabile Unico del Procedimento	35
Programmazione della spesa	5
Verifica della progettazione e predisposizione degli atti di gara	20
Procedura di gara e predisposizione atti relativi fino al contratto	20
Direzione lavori	12
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione	8
	100

ALLEGATO 2 PERCENTUALI INCENTIVI PER I SERVIZI E FORNITURE

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento	30
Programmazione della spesa	5
Procedura di gara e predisposizione atti relativi fino al contratto	10
Procedure di gara fino al contratto	30
Direzione dell'esecuzione	17
Regolare esecuzione/fornitura	8
	100

La percentuale massima del 2% è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
- da € 10.000,00 alla soglia comunitaria: 2%; (a seconda dell'opzione di cui agli artt. 13 e 16);
- dalla soglia comunitaria in poi: 1,8%;

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE CISL
(Trbiani Maria Rosa)

COMUNE DI SALMUCCIA
Provincia di Vercelli